

Pianificazione patrimoniale delle opere d'arte: tassazione a tre vie

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Trust dopo la riforma

Scopri di più

La gestione del **passaggio di opere d'arte** appare questione oltremodo delicata, sia per la questione della **ottimizzazione del passaggio** in discorso, al fine di evitare dispersioni della collezione, sia sotto il **profilo della fiscalità** connessa allo strumento utilizzato. In questo intervento non affronteremo il tema, invero più importante, della **valutazione degli effetti pratici** dei vari strumenti, ma ci limiteremo a fare un **esercizio esclusivamente fiscale**. Verranno, in sostanza, comparati **3 possibili veicoli sotto il profilo meramente fiscale**.

Rappresentare esclusivamente il profilo fiscale è un **approccio che utilizziamo in questa sede**, ma che, nella prassi del soggetto che si occupa della pianificazione patrimoniale, costituisce solo **una delle variabili da considerare**.

Ogni persona fisica può sicuramente **trasferire la collezione attraverso la donazione o la successione**. La prima casistica, in sostanza, è rappresentata dalla **assenza di alcun veicolo**. Da un punto di vista fiscale, la donazione di opere d'arte **non sconta un regime particolarmente vantaggioso** in quanto, fermo restando l'applicazione delle **aliquote ridotte per i familiari stretti e delle generose franchigie** che la riforma fiscale non ha espunto, non esiste alcuna misura agevolativa, nemmeno sotto il profilo della determinazione della base imponibile che non è oggetto di alcuna forfetizzazione. **La donazione di opere d'arte**, pertanto, da un punto di vista fiscale, può essere **interessante per sfruttare la franchigia** di euro 1.000.000 nei confronti del **coniuge e dei discendenti**; franchigia che, se non utilizzata, verrebbe persa atteso che in occasione della successione si beneficerà di una **nuova ulteriore franchigia**. La donazione potrebbe essere interessante per quelle opere che non **rientrano nella norma agevolativa**, di cui all'[articolo 9, comma 2, D. Lgs. 346/1990](#), di cui diremo di seguito.

Sicuramente, dal punto di vista fiscale **la successione di opere d'arte gode di un regime di particolare interesse**, atteso che la norma appena citata prevede che: *“Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”*.

Senza approfondire eccessivamente, possiamo, quindi, affermare che, **aggiungendo un 10% alla base imponibile**, si riesce a **trasferire agli eredi i “De Chirico” che teniamo nel salotto di casa**.

Il limite di questa previsione è, tuttavia, rappresentato dal fatto che **l’agevolazione riguarda solo i quadri posti ad ornamento delle abitazioni**.

Molto frequentemente, invece, gli operatori preferiscono usare alcuni veicoli. Ad esempio, se le opere fossero “inscatolate” in una società semplice, **il trasferimento agli eredi** riguarderebbe **non le opere d’arte in quanto tali**, bensì le **quote della semplice**. Anche in questo caso, si beneficia di una disciplina di particolare interesse, atteso che l'[articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990](#), stabilisce che, in caso di **successione o donazione di quote a favore dei discendenti o dal coniuge**, non si sconta imposta di successione donazione alcuna, ovviamente nel **rispetto di alcune condizioni**.

Oggettivamente, la previsione, sotto certi profili, è ancora più interessante rispetto a quella dell'[articolo 9, D.Lgs. 346/1990](#), atteso che l’esenzione riguarda **tutte le opere d’arte contenute nella società che**, peraltro, potrebbe **racchiudere anche altri beni quali alcuni immobili o liquidità**. Invero, nonostante questa impostazione sia stata confermata dallo studio del Notariato n. 17/2020, negli ultimi periodi l’agevolazione in discorso ha vissuto dei **momenti difficili**, visto l’approccio sostenuto dall’Agenzia delle entrate per cui la stessa sarebbe riconosciuta **solo in ipotesi di trasferimento di partecipazioni che permettono di controllare un’azienda**.

Nonostante il descritto approccio degli Uffici, siamo fiduciosi in un **cambio di rotta**, atteso che, seppur timidamente, il legislatore ha reagito nella riforma stabilendo che, nel caso di quote società di persone è **sufficiente detenere dette quote per un quinquennio**, senza porre **alcun requisito** in ordine alla **natura dei beni inseriti all’interno della società**.

Arrivati al **terzo veicolo**, non possiamo dimenticare **il trust**. In questo caso, **l’imposta di successione e donazione viene declinata nella versione della donazione**, per cui si rende inapplicabile l'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 346/1990](#). È stato da taluni osservato come **il trust testamentario sconterebbe l’imposta declinata nella versione imposta di successione**. Ad ogni buon conto, rimanendo nelle casistiche più classiche e statisticamente più frequenti, possiamo affermare che **il trust risente degli stessi limiti della imposta di donazione**. Tuttavia, un importante aspetto da non trascurare è il fatto che l’imposizione non avviene al momento di disposizione delle opere in trust, bensì nel **momento finale in cui queste passeranno i beneficiari momento che potrebbe essere differito nel tempo**.